Schweizerischer Baumeisterverband
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft SYNA
Baukader Schweiz

SSIC - Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Sindacato Unia
SYNA, Sindacato interprofessionale
Quadri dell'edilizia Svizzera

Convenzione addizionale XIII

al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale del 12 novembre 2002 (CCL PEAN)

la **Società degli Impresari-Costruttori (SSIC)**, Weinbergstr. 49, 8042 Zurigo

da una parte

e

il **Sindacato Unia,** Weltpoststrasse 20, 3015 Berna,
il **Syna, Sindacato interprofessionale**, Römerstrasse 7, 4601 Olten e
i **Quadri dell'edilizia Svizzera**, Rötzmattweg 87, 4600 Olten

dall'altra

concordano le seguenti modifiche al CCL PEAN:

Prima parte Premesse

Il 31 dicembre 2023, dopo revisione, il grado di copertura della Fondazione FAR ammonta al 70,14%. La Fondazione FAR si trova quindi ancora in sottocopertura. Gli esperti consultati raccomandano di adottare ulteriori misure di risanamento.

Seconda parte Modifiche al CCL PEAN

Il testo del CCL PEAN è modificato e integrato come segue (le modifiche e integrazioni sono sottolineate):

Modifica dell'art. 8 cpv. 2 CCL PEAN «Contributi»

Cpv. 1 (invariato)
Cpv. 2 Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al <u>6%</u> del salario determinante.
Cpv. 3 (invariato)
Cpv. 4 (invariato)

Art. 11bis CCL PEAN (nuovo) «Meccanismo di risanamento futuro»

1 Se le misure di risanamento supplementari adottate mediante la Convenzione addizionale del 5 novembre 2024 non fossero sufficienti e se il grado di copertura effettivo riveduto della Fondazione dovesse discostarsi del 20% o più dalle previsioni relative all'evoluzione del grado di copertura, formulate il 30 ottobre 2024 dagli esperti[1] in materia attuariale, sono prese in considerazione esclusivamente le ulteriori misure seguenti:

a) riduzione delle prestazioni (ammontare della rendita o durata della prestazione) e/o
b) aumento del contributo dei lavoratori, indipendentemente dalle trattative salariali.

2 Dopo la determinazione del grado di copertura da parte dell'organo di revisione, i lavoratori hanno 60 giorni di tempo per prendere decisioni sulle misure di risanamento, la cui portata dev'essere tale da

- raggiungere entro tre anni il valore minimo della previsione originaria meno il 20% e
- raggiungere al massimo entro 10 anni un grado di copertura del 110%.

Se gli esperti in materia attuariale considerano sufficienti queste misure, le parti contraenti si impegnano a chiederne il conferimento dell'obbligatorietà generale.

3 In assenza di una decisione da parte dei lavoratori o se gli esperti in materia attuariale considerano tale decisione insufficiente al raggiungimento di quanto prescritto, per perseguire gli obiettivi summenzionati il Consiglio di fondazione è obbligato a definire ulteriori misure relative alle prestazioni e i lavoratori devono impegnarsi sostenere tali misure. Le parti adottano queste misure e richiedono il conferimento dell'obbligatorietà generale.

4. Se l'andamento dei mercati finanziari fa sì che alla fine dell'anno civile il grado di copertura diminuisca di oltre 10 punti percentuali unicamente per motivi di investimento, la presente disposizione non si applica alla parte eccedente il limite del 10%. La presente disposizione copre quindi al massimo il 10% del grado di copertura annuo conseguente all'andamento negativo dei mercati finanziari.

Modifica e integrazione dell'art. 13 CCL PEAN «Tipi di prestazioni»

Sono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:
a) rendite transitorie
b) (abrogato)
c) rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani
d) prestazioni sostitutive per casi di rigore.

[1] Integrazione dello studio attuariale al 31 dicembre 2023 della Pittet Associates AG con ulteriori modelli di proiezione (Fondazione FAR) al 30 ottobre 2024 relativi alle misure di risanamento previste a partire dal 1 aprile 2025 o dal 1 luglio 2025.

Modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. c) e cpv. 2 lett. a) CCL PEAN «Rendita transitoria»

Cpv. 1
c) negli ultimi 25 anni ha esercitato almeno 20 anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – un'attività soggetta a contribuzione in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN

Cpv. 2
a) negli ultimi 25 anni ha esercitato soltanto per 10 anni un'attività soggetta a contribuzione in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente e/o

Modifica dell'art. 16 cpv. 2 CCL PEAN «Rendita transitoria ordinaria»

2 La rendita transitoria annua non può tuttavia superare il più basso dei valori limite seguenti:
a) 80% del salario base per la rendita percepito nell'ultimo anno lavorativo
b) entro il 31 dicembre 2025 2,4 volte, dal 1 gennaio 2026 2,2 volte della rendita AVS semplice massima (rendita annua).

Modifica dell'art. 17 cpv. 1, 2 e 3 CCL PEAN «Rendita ridotta»

1 Chi soddisfa i requisiti dell'articolo 14 cpv. 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di 1/20 per ogni anno mancante (1/240 per ogni mese mancante).

2 (invariato)

3 Per i lavoratori che in un anno civile svolgono almeno al 50% un'attività assoggettata al CCL PEAN, perché sono assunti come stagionali, perché assolvono diverse funzioni in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, perché sono invalidi fino al 50% o perché sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale durante gli anni presi in considerazione per la definizione della rendita.

Modifica dell'art. 17bis Differimento della percezione della rendita
La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 16 e 17), viene aumentata del 5% – tenuto conto degli importi limite di cui all' articolo 16 cpv. 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 6 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 10% se il periodo di differimento è di almeno 12 mesi, del 15% se il periodo di differimento è di almeno 18 mesi e del 20% se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il periodo di differimento determina nel contempo l'aumento della rendita in seguito ai periodi di contribuzione supplementari ai sensi dell'articolo17 CCL PEAN, è considerato unicamente l'aumento più favorevole al richiedente.

Modifica dell'art. 19 cpv. 1 CCL PEAN «Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP»

Nuovo titolo «Prestazioni per i superstiti»

Cpv. 1 (invariato)
Cpv. 2 (abrogato)
Cpv. 2bis (invariato)
Cpv. 3 (invariato)

Modifica dell'art. 20 cpv. 3 CCL PEAN «Permanenza nel proprio istituto di previdenza»

Cpv. 1 (invariato)
Cpv. 2 (invariato)
Cpv. 3 (abrogato).

Modifica dell'art. 29 cpv. 2 CCL PEAN «Entrata in vigore e durata del contratto»

Il CCL PEAN è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno mediante lettera raccomandata, con un preavviso di dieci anni, in ogni caso non prima del 31 dicembre 2034.

Terza parte Entrata in vigore e altre disposizioni

1 Le modifiche di cui all'articolo 8 conformemente alla Convenzione addizionale XIII del 5 novembre 2024 entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale, ma non prima del 1 aprile 2025, le modifiche delle disposizioni relative alle prestazioni (art. 13-art. 20) con la dichiarazione di obbligatorietà generale con effetto al 01 luglio 2025. Sono valide per tutte le rendite decorrenti da tale data. Per le rendite transitorie decorrenti da una data precedente, resta applicabile l'articolo 19 nella versione sancita dalla Convenzione addizionale XI del 3 dicembre 2018. La presente convenzione entra in vigore con riserva dell'approvazione da parte dei competenti organi associativi con la loro firma, purché parallelamente sia sottoscritta anche la Convenzione addizionale sui salari CNM del 5 novembre 2024.

2 Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 110% e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, vengono soppresse innanzitutto eventuali misure di cui all'articolo 11bis CCL PEAN. Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 115% e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contributi dei datori di lavoro di cui all'articolo 8 cpv. 2 CCL PEAN sono ridotti al 5,5%. Alle stesse condizioni, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 cpv. 1 CCL PEAN sono ridotti ulteriormente a ogni inizio anno, a scatti dello 0,25%, fino a raggiungere di nuovo l'1,5%.

3 Prima di ridurre i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto il livello del 7% in totale del salario determinante, le parti contraenti negoziano una reintroduzione degli accrediti di vecchiaia LPP (ex art. 19 cpv. 2 CCL PEAN).

4 Le parti contraenti si impegnano a negoziare nel 2025 una flessibilizzazione del guadagno consentito durante il periodo in cui viene percepita una rendita transitoria.

5 Le parti contraenti chiedono al Consiglio di fondazione di integrare e modificare il Regolamento PEAN conformemente alle modifiche del CCL PEAN di cui sopra, per le stesse date.

Zurigo / Berna / Olten, 5 novembre 2024

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

B. Salzmann G.-L. Lardi M. Kehrli

Per il sindacato Unia

N. Lutz V. Alleva Ch. Kelley

Per il sindacato Syna

G. Schluep M. Aversa N. Picchi

Per i Quadri dell'edilizia Svizzera

M. Sonego R. Flückiger K. Probst